

# L'agevolazione deve essere raccordata con il nuovo Registro

## I beneficiari

### Assorbiti i vecchi elenchi per il volontariato e la promozione sociale

Con l'avvio del nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) resta da sciogliere il nodo degli enti che potranno accedere al superbonus. La proroga introdotta dalla legge di bilancio si limita a rinviare alla precedente disposizione (articolo 119, comma 9, lettera d-bis) Dl 34/2020) che circoscrive l'ambito soggettivo per fruire della maxidebitazione ad Onlus, Odv e Aps. La disposizione agevolativa richiama i registri di riferimento che, tuttavia, con l'avvio del Runts sono stati assorbiti da quest'ultimo oppure sono destinati ad essere smantellati.

È il caso, ad esempio, dell'anagrafe Onlus gestita dalle Entrate e che resterà in vita fino alla fine del periodo d'imposta in cui arriverà il varo da Bruxelles delle nuove misure fiscali introdotte dalla riforma del terzo settore. Considerata la proroga del 110% al 2025 è possibile si verifichi una asimmetria temporale dal momento che già dal 2023 l'anagrafe in questione potrebbe venire meno nel caso in cui il placet Ue dovesse arrivare entro quest'anno.

a partire dal 23 novembre scorso e resteranno in vita solo per completare le richieste di iscrizione avviate prima di quella data.

Una novità, dunque, di non poco conto che non è stata, tuttavia, rilevata dalla legge di Bilancio e che potrebbe creare più di qualche problema di coordinamento. In aiuto potrebbero, tuttavia, essere considerati i numerosi richiami contenuti nel Codice del Terzo settore alla continuità tra "vecchio" e "nuovo" registro. Seguendo questa impostazione le Aps e le Odv oggetto di traslazione dai precedenti elenchi al Runts potranno continuare a godere dei benefici del 110% una



### Da chiarire anche i riferimenti dell'Anagrafe delle Onlus destinata a essere soppressa

volta completata l'iscrizione e assunta la qualifica di Ets. Discorso diverso per le Onlus.

Non sussistendo nel Runts la specifica sezione «Onlus» rischiano di perdere il requisito soggettivo per fruire del 110%. Con l'iscrizione nel Runts, infatti, acquisiscono la qualifica di Ets perdendo quella di Onlus. Altra questione riguarda coloro che si iscriveranno ex novo al Runts.

La formula letterale della dispo-

Una critica che in parte riguarda anche Aps e Odv per le quali il citato articolo 119 richiama rispettivamente i registri regionali di cui alla legge 266/91 e quelli di cui alla legge 383/2000. In tal caso i predetti registri sono stati già sostituiti dal Runts

sizione agevolativa e stata concepita nel periodo transitorio precedente alla operatività del nuovo registro e, senza un aggiornamento, rischia di tagliare fuori i nuovi Ets.

—**G.Se.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA